

# ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRENTO

Palazzo di Giustizia - Largo Pigarelli n.1 - 38122 Trento

tel. 0461.237196 - fax 0461.238641

## VERBALE DELLA RIUNIONE

del giorno 22.05.2023

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento è riunito, il giorno 22.05.2023 a ore 14.30, previa convocazione da parte del Presidente e del Segretario in seno alla scorsa riunione del 15.05.2023. Sono presenti

1. avv. Angelini Antonio   Presidente
2. avv. Gentilini Teresa   Segretario
3. avv. Bruni Elisa        Tesoriere
4. avv. Ceola Giovanni (Vanni)
5. avv. Donati Francesca
6. avv. Fronza Tommaso
7. avv. Panteca Luna Fiorentina

Ha preannunciato la propria assenza, che si considera quindi giustificata, il Consigliere avv. Nicola Zilio. Hanno preannunciato il proprio ritardo, che si considera quindi giustificato, i Consiglieri Avv. Beatrice Tomasoni, Flavia Betti Tonini e Giovanni Rambaldi.

*Ad ore 15.05 compare il Consigliere Avv. Giovanni Rambaldi*

*Ad ore 15.10 compaiono le Consigliere Avv. Flavia Betti Tonini e Beatrice Tomasoni*

Il Consiglio è quindi validamente costituito, vista la presenza di 10 Consiglieri, e può quindi validamente deliberare in merito al seguente ordine del giorno, comunicato dal Segretario ai Consiglieri lo scorso 19.05.2023.

OMISSIS

### 2.Linee guida liquidazione indennità AdS dd.17.04.2023

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento,

ESAMINATE

le "Linee guida per la liquidazione dell'equa indennità agli amministratori di sostegno" dd.17.04.2023, sottoscritte dal Presidente del Tribunale di Trento e dal magistrato coordinatore dott. Giorgio Flaim e pervenute in data 11.05.2023,

PREMESSO CHE

- dette Linee guida sono qualificate quale disciplina transitoria per ovviare agli aspetti più critici del Protocollo sottoscritto in data 29.05.2017 dall'Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento, dal Presidente del Tribunale di Trento e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento e hanno modificato i criteri di calcolo delle indennità spettanti agli avvocati che svolgono la funzione di amministratore di sostegno;
- il citato Protocollo è ancora in vigore e dunque continua ad applicarsi tra le parti contraenti;
- l'elaborazione delle Linee guida, così come la loro applicazione alle domande di liquidazione già pendenti, è avvenuta senza alcuna interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, nonostante la disponibilità dell'Avvocatura manifestata più volte anche nel corso della precedente consiliatura;

ciò premesso,

DELIBERA

di chiedere al Presidente del Tribunale di Trento che le liquidazioni delle indennità spettanti agli avvocati quali amministratori di sostegno avvengano, in tempi rapidi, in base ai criteri stabiliti nell'allegato al Protocollo dd.29.05.2017.

\* \* \*

Quanto alle rilevate criticità e alla necessità di un articolato confronto tra le parti che hanno stipulato detto Protocollo, il Consiglio dell'Ordine

OSSERVA QUANTO SEGUE

È fuori dubbio che l'attività dell'amministratore di sostegno riguardante la sola cura della persona sia gratuita ed in proposito l'Avvocatura è perfettamente consapevole dell'alto valore sociale insito nella cura degli incapaci, che infatti viene svolta con spirito di servizio e con coinvolgimento umano e personale.

È altresì fuori dubbio che un rapporto professionale a titolo oneroso con l'amministrato si instaura solamente quando l'avvocato viene autorizzato dal giudice tutelare (con il decreto di nomina o provvedimento successivo) allo svolgimento di attività professionale nell'interesse del medesimo, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale.

È infine fuori dubbio che l'attività dell'amministratore di sostegno estranea alla cura della persona – cioè inerente ai rapporti con i familiari, allo svolgimento di pratiche amministrative e burocratiche nonché all'amministrazione del patrimonio del beneficiario – vada indennizzata. Al riguardo si ritiene che nella quantificazione dell'indennità debba tenersi conto del fatto che anche le amministrazioni più modeste e apparentemente semplici comportano comunque un impegno e degli oneri, che non possono essere banalizzati, nei rapporti con enti pubblici, strutture sanitarie, assistenti sociali, cooperative sociali, patronati, uffici postali, istituti di credito, agenzia delle entrate.

Alla luce di ciò, i criteri di liquidazione delle indennità di cui alle Linee guida risultano non equi, anche in rapporto a quanto avviene in altri Tribunali.

Inoltre, il Consiglio dell'Ordine

RICORDA CHE

- la nomina di avvocati quali amministratori di sostegno si giustifica solo in casi oggettivamente (per la difficoltà di gestione del patrimonio) e/o soggettivamente (per l'esistenza di conflittualità tra i familiari) più complicati;
- in ogni caso, come prevede il Protocollo dd.29.05.2017, la nomina non può avvenire quando il beneficiario presenti una malattia psichica grave che comporti particolari problematiche gestionali o di relazione;
- nelle nomine è vigente il principio di turnazione e di territorialità;
- in difetto di protocolli o intese riguardo alla disciplina degli incarichi, il principio di doverosità che caratterizza l'ufficio di amministratore di sostegno non si applicherebbe, ex art. 352, n. 7, c.c., a chi svolge già un altro ufficio di amministratore di sostegno (oppure di tutore o curatore).

Infine, il Consiglio dell'Ordine dà mandato al Presidente di organizzare, come previsto al punto g) del Protocollo dd.29.05.2017, un momento di confronto con il Presidente del Tribunale e l'Assessore alla Salute e alle Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento.

OMISSIS

*f.to il Segretario*

*Avv. Teresa Gentilini*

*f.to il Presidente*

*Avv. Antonio Angelini*

**PER COPIA CONFORME  
IL SEGRETARIO**

**Avv. Teresa Gentilini**

